

**Statuto
della
Comunità
dell'Emmanuele
e della
Fraternità di Gesù**

20 giugno 2009, festa del Cuore Immacolato di Maria

PRO LAICIS
1940/98/S-61/B-45

DECRETO

Il Pontificio Consiglio per i Laici, in data 8 dicembre 1992, per Decreto protocollo N. 1560/92/S-61/B-45/a, ha riconosciuto la **Comunità dell'Emmanuele** come Associazione privata internazionale di fedeli di diritto pontificio e ne ha approvato gli Statuti ad experimentum per un periodo di cinque anni, vedi allegato.

Al termine di questo periodo, dopo avere esaminato attentamente il resoconto sulla vita della Comunità, ;

Visto il suo sviluppo e la sperimentazione positiva degli Statuti, la buona collaborazione con le Chiese locali, lo spirito missionario che l'anima, ;

Attraverso questo nuovo atto giuridico, il Pontificio Consiglio per i Laici, accorda alla Comunità dell'Emmanuele, Associazione Privata Internazionale di Fedeli, di diritto pontificio, l'**approvazione definitiva**.

Città del Vaticano, 8 dicembre 1998
Solennità dell'Immacolata Concezione della Santa Vergine Marie

Stanislaw Rylko
Segretario

James Francis Card. Stafford
Presidente

PONTIFICIUM CONSILIUM
PRO LAICIS
1560/92/S-61/B-45/a

DECRETO

La Comunità dell'Emmanuele si è costituita nel 1976 da un gruppo di preghiera del Rinnovamento Carismatico Cattolico, fondato a Parigi da Pierre Goursat e Martine Laffitte-Catta.

I membri della Comunità desiderano vivere in uno spirito di adorazione, compassione ed evangelizzazione la realtà dell'Emmanuele, "Dio con noi" nella vita quotidiana. La celebrazione e l'adorazione eucaristica, insieme alla contemplazione nel cuore del mondo, aprono alla compassione con Gesù per amare e servire i poveri, evangelizzare e portare la luce di Cristo nelle culture e nelle società. L'amore di Maria, Madre dell'Emmanuele, assicura la fedeltà alla grazia della prima chiamata.

In questo Avvento che precede l'anno 2000 l'esortazione del Santo Padre alla nuova evangelizzazione non fa che confermare la vocazione della Comunità dell'Emmanuele a partecipare al compimento della missione della Chiesa nel mondo attuale.

La presenza della Comunità in numerosi paesi e diocesi di diversi continenti, confermata dai vescovi, permette di riconoscere che essa contribuisce ad arricchire la vita della Chiesa, diventando sempre più segno che Dio è con noi.

Per questi motivi il Pontificio Consiglio per i Laici accoglie la richiesta di riconoscimento presentata il 4 febbraio 1992 dal Moderatore della Comunità.

Avendo studiato il progetto dello statuto sottomesso all'approvazione e ricevuto l'accordo di Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II il 20 novembre 1992, il Pontificio Consiglio per i Laici riconosce la Comunità dell'Emmanuele come associazione privata universale di fedeli, di diritto pontificio, dotata di personalità giuridica, secondo i canoni 298-311 e 321-329 e ne approva lo statuto ad *experimentum* per un periodo di 5 anni.

Possa questo riconoscimento da parte della Sede Apostolica confermare la Comunità nel suo cammino di amore alla Chiesa, di fedeltà al magistero e di disponibilità al servizio, contribuendo così a radicare sempre più nella comunità ecclesiale il Rinnovamento Carismatico Cattolico. Maria, Madre e Regina della Chiesa, continui a condurre alla santità tutti coloro che sono e saranno chiamati a seguire l'Emmanuele.

Città del Vaticano, 8 dicembre 1992, Festa dell'Immacolata Concezione di Maria.

Paul J. Cordes
Vice-Presidente

Card. Edoardo F. Pironio
Presidente

PONTIFICUM CONSILIUM
PRO LAICIS
616/09/S-61/B-45

DECRETO

Vista l'istanza di erezione in associazione pubblica internazionale di fedeli della *Comunità dell'Emmanuele* del 15 ottobre 2008, presentato dal Signor Dominique Vermersch, Moderatore della suddetta associazione, riconosciuta come associazione privata internazionale di fedeli dal Pontificio Consiglio per i Laici in data 8 dicembre 1992 (Prot. N 1560/92/S-61/B-45a) ;

Stimando valide le ragioni sulle quali si basa la domanda di erezione della *Comunità dell'Emmanuele* in associazione pubblica internazionale di fedeli invocate dal Moderatore dell'associazione;

Accettando le modifiche apportate al testo degli statuti ;

Visto l'articolo 134 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, sulla Curia Romana, così come il canone 312, §1, 1° del Codice di Diritto Canonico, il Pontificio Consiglio per i Laici decreta:

1. L'erezione della *Comunità dell'Emmanuele* in associazione pubblica internazionale di fedeli, dotata di personalità giuridica, conformemente ai canoni 298-320 e 327-329 del Codice di Diritto Canonico.
2. L'approvazione delle modifiche apportate al testo degli statuti della *Comunità dell'Emmanuele*, come indicata nella nuova redazione degli statuti, debitamente autenticati dal Dicastero e depositati nei suoi archivi.

Città del Vaticano, 20 giugno 2009 nella festa del Cuore Immacolato di Maria

Joseph Clemens
Segretario

Stanislaw Card. Rylko
Presidente

STATUTO DELLA COMUNITÀ DELL'EMMANUELE E DELLA FRATERNITÀ DI GESÙ

PREMESSA

I - COMUNITÀ DELL'EMMANUELE

La Comunità dell'Emmanuele è un'associazione di fedeli di tutti gli stati di vita.

La Comunità trae il suo nome dalla Scrittura: «Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa 'Dio con noi'» (Mt 1,23); EMMANUELE è "Dio con noi", presente nella vita quotidiana.

Per tutti i membri della Comunità questo significa riconoscere Gesù come centro della propria vita, per "essere nel mondo senza essere del mondo".

Per alcuni questo significa ricercare la santificazione nella vita ordinaria, familiare e professionale; per altri nel celibato per il Regno; per altri ancora in una vita dedicata completamente all'apostolato.

La grazia che caratterizza profondamente la Comunità è quella dell'Adorazione Eucaristica: di Dio realmente presente in mezzo a noi, "Emmanuele".

Dall'Adorazione nasce la compassione per ogni uomo che muore di fame, materialmente e spiritualmente. Dalla compassione nasce a sua volta la sete di evangelizzare il mondo intero e in particolare i più poveri.

Il desiderio di lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, la Parola di Dio, la preghiera a Maria Madre di Dio, i sacramenti e la liturgia radicano la vita comunitaria¹ ed apostolica nella vita della Chiesa.

II - FRATERNITÀ DI GESÙ²

¹ **COMUNITÀ:** il termine Comunità non è qui usato nel senso stretto di comunità di persone che vivono sotto lo stesso tetto, né di comunità religiosa, ma nel senso di associazione animata da spirito comunitario. I termini "comunità" e "comunitario" nel presente statuto non fanno riferimento alla vita religiosa, ma sempre alla vita associativa così come è proposta nei canoni 298-311 e 321-329 del *Codice di Diritto Canonico*.

² La Comunità dell'Emmanuele è nata e si è consolidata in simbiosi con la Fraternità di Gesù, il cui fine è di costituire nel cuore stesso della Comunità - insieme ai membri associati esterni - un cammino più profondo di santificazione e di disponibilità per la missione. E' sembrato pertanto opportuno, nel 1991, unire in uno stesso statuto le disposizioni proprie delle due entità, fino ad allora distinte sul piano canonico, rispettando comunque lo spirito ed i fini di ciascuna.

a) la Fraternità di Gesù trae il suo nome da due passi della Sacra Scrittura: “Tutti erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui” (At 1,14); “Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre” (Mc 3,34-35). Per essere fratello di Gesù occorre avere il Cuore stesso di Gesù; questo diventa possibile solo prendendo Maria con sé e permettendo che lo Spirito Santo venga a rinnovare il nostro cuore.

“Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi” (Ez 36,26-27).

b) Tra i membri cattolici della Comunità dell’Emmanuele, alcuni possono ricevere una chiamata più radicale. Nel cuore della Comunità, la Fraternità di Gesù propone il dono di sé attraverso la consacrazione³, quale impegno totale di fedeltà alla Chiesa e di disponibilità alla missione inserita nel contesto comunitario. Questa consacrazione, di tipo battesimale, si esplica secondo lo spirito e le modalità descritte più avanti (par. d, e, f, g).

c) Persone non membri della Comunità dell’Emmanuele, ma cattoliche impegnate in comunità spiritualmente vicine, possono essere accolte nella Fraternità di Gesù come membri associati. Dovranno rispettare la vita e lo spirito della Fraternità di Gesù senza partecipare né essere sottomesse al suo governo.

d) La consacrazione nella Fraternità di Gesù è un rinnovo volontario della consacrazione battesimale (*Lumen Gentium*, 10) come dono totale di sé, per un impegno di disponibilità verso il Signore, la sua Chiesa, l’evangelizzazione. Essa esprime la volontà di lasciarsi consumare dall’Amore di Dio. Viene vissuta prima di tutto approfondendo le grazie della Comunità dell’Emmanuele: nell’adorazione di Gesù Eucarestia, dalla quale nasce la compassione per ogni uomo che muore di fame, materialmente e spiritualmente, e la sete di evangelizzare il mondo intero, in particolare i più poveri.

Tale consacrazione viene fatta a Gesù Eucarestia, nella grazia del Cuore di Gesù secondo la tradizione di Paray-le-Monial.

e) La consacrazione nella Fraternità di Gesù implica una solidarietà comunitaria più profonda, un amore ed una fedeltà totale alla Chiesa.

f) La consacrazione comporta un impegno di disponibilità. Questa disponibilità è prima di tutto una decisione di offrire se stessi, in maniera radicale, alla volontà di Dio, attraverso incarichi, servizi o missioni richiesti dal Moderatore della Comunità dell’Emmanuele per il servizio dei fratelli e della Chiesa, in particolare per la missione.

³ CONSACRAZIONE: il termine consacrazione è qui preso nel senso di consacrazione dei battezzati secondo lo spirito della costituzione *Lumen Gentium* del Concilio Vaticano II: “Infatti per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo...” (LG 10); la sua espressione specifica è indicata ai paragrafi d, e, f.

g) Perciò i consacrati hanno come scopo quello di accogliere il fuoco della carità di Cristo e di farlo propagare nella stessa Comunità dell'Emmanuele e, con essa, ovunque vengano inviati.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMUNITÀ DELL'EMMANUELE

I - NATURA E FINE

1 - La Comunità raduna cristiani (*Christifideles*) di ogni stato di vita, desiderosi di impegnarsi insieme in una vita contemplativa ed apostolica nel seno della Chiesa Cattolica.

Tutti i membri, laici, sacerdoti, consacrati, si accolgono reciprocamente come fratelli e sorelle in Cristo, con una stessa chiamata alla santità e all'annuncio del Vangelo. Essi vogliono realizzare questa vocazione ciascuno secondo il proprio stato di vita e ministero. Si impegnano a formare insieme un'unica Comunità, all'interno della quale si promettono gli uni gli altri un'assistenza attiva materiale, fraterna e spirituale per la reciproca santificazione e l'annuncio del Regno di Dio.

2 - Secondo lo spirito descritto nella Premessa, le grazie di Adorazione, di Compassione e di Evangelizzazione verso le quali tende la Comunità sono radicate nei sacramenti - in particolare l'Eucarestia ed il Sacramento della Riconciliazione -, nella preghiera personale e comunitaria, nell'apertura del cuore allo Spirito Santo, nella fiducia filiale alla Vergine Maria, Madre dell'Emmanuele.

3 - La Comunità, attraverso la vita fraterna e le diverse attività comuni, si propone la santificazione dei suoi membri e la partecipazione al "fine apostolico generale della Chiesa"⁴.

Questa partecipazione alla missione della Chiesa associa la Comunità all'evangelizzazione dei credenti e dei non-credenti, delle persone e del mondo della cultura, al servizio dei malati e dei poveri, alla promozione umana e spirituale, familiare e sociale. Tutte queste attività, anche culturali, caritative o sociali, sono compiute esplicitamente nel Nome di Gesù Cristo e si accompagnano all'annuncio della Buona Novella. Sono illuminate dall'insegnamento della Chiesa nella sottomissione fiduciosa al Magistero e nell'adesione alla fede della Chiesa Cattolica.

4 -La Comunità è nella Chiesa una Associazione pubblica internazionale di fedeli dotata di personalità giuridica per applicazione del canone 313.

Può intraprendere, di sua propria iniziativa, dei progetti conformi alla sua natura ed ai suoi fini.

È governata da suoi propri responsabili, secondo le norme stabilite dai presenti statuti, nel rispetto del diritto universale della Chiesa, con particolare riferimento ai canoni 215 e 298 a 320, e sotto l'alta direzione del Pontificio Consiglio per i Laici.

⁴ Concilio Vaticano II, Decreto *Apostolicam Actuositatem*, 19: "*aliae finem generalem Apostolicam Ecclesiam sibi proponunt*".

La vita e l'apostolato della Comunità sono dunque sotto la sorveglianza della Sede Apostolica e, a livello diocesano, dell'Ordinario del luogo di attività, nella misura in cui tali attività vi vengono svolte (canone 305).

II - MEMBRI, APPROVAZIONE, IMPEGNO

5 – In rispetto del canone 316, possono essere membri della Comunità persone battezzate nella Chiesa Cattolica, che abbiano ricevuto in essa il Sacramento della Confermazione, maggiorenni secondo il Diritto Canonico⁵ e secondo il diritto nazionale, che abbiano effettuato un periodo probatorio di almeno due anni, che aderiscano allo spirito della Comunità e che siano espressamente accettate dal Moderatore e dal Consiglio o dai loro rappresentanti locali a questo delegati.

Nessun impegno, consacrazione o disponibilità menzionato nel presente statuto - sia per la Comunità dell'Emmanuele sia per la Fraternità di Gesù - vincola sotto pena di peccato.

6 - La Comunità comprende membri di ogni stato di vita (cfr. canoni 298 e 307 del *Codice di Diritto Canonico*):

- laici sposati o celibi;
- uomini e donne consacrati nel celibato per il Regno;
- diaconi permanenti;
- sacerdoti, diaconi candidati al sacerdozio, seminaristi;
- religiosi e religiose.

7 - Il clero diocesano può impegnarsi pienamente nella Comunità dell'Emmanuele e nella Fraternità di Gesù con il consenso scritto del proprio Vescovo.

8 - I religiosi o le persone consacrate ai sensi dei canoni 573-746 del *Codice di Diritto Canonico* possono, con il consenso scritto dei propri legittimi superiori, impegnarsi nella Comunità dell'Emmanuele come membri associati, o eventualmente di pieno diritto, nel rispetto degli obblighi propri dell'Istituto al quale appartengono.

9 - I battezzati non cattolici non possono essere ammessi all'impegno ordinario nella Comunità, tuttavia possono partecipare come "fratelli associati" alla vita e alla grazia della Comunità nella misura in cui:

- riconoscano nella Comunità una chiamata di Dio per loro,
- si dichiarino pronti a rispettare la Chiesa Cattolica nel suo Mistero, la sua identità, il suo insegnamento, la pratica sacramentale,
- partecipino in modo significativo alle grazie della Comunità, alla sua vita ed alle sue esigenze in modo compatibile con il rispetto e la lealtà dovuti alla Chiesa alla quale appartengono.

Effettuano in questo spirito un tempo di probazione per essere accettati come "fratelli associati" secondo una procedura analoga a quella dell'art. 5.

Essi avranno allora, in accordo con il Moderatore ed il Consiglio, un impegno particolare che sia segno della loro partecipazione alla vita comunitaria e rispetti i

⁵ can. 97, anni diciotto.

legami con la loro Chiesa. Essi non prendono parte al governo della Comunità e non hanno responsabilità nella formazione.

10 - La Comunità comprende membri in periodo di probazione, membri impegnati, membri associati, fratelli associati secondo uno statuto particolare, membri consacrati nella Fraternità di Gesù, come sarà specificato in seguito.

Le persone che aderiscono allo spirito della Comunità, ma che non possono per gravi motivi indipendenti dalla loro volontà sottostare a tutti gli obblighi, possono ugualmente essere ammesse dal Consiglio Internazionale all'impegno in qualità di 'Amici della Comunità dell'Emmanuele'.

PROBAZIONE

11 - L'impegno è preceduto da un periodo di probazione di almeno due anni, che comprenda le tappe fissate dalla consuetudine o, se necessario, da un regolamento interno, entrambi approvati e modificabili dal Consiglio.

A queste tappe di probazione si accede con l'accordo del Moderatore, o del suo rappresentante regionale, e il parere del Consiglio.

12 - I catecumeni che si preparano al Battesimo possono essere accolti in probazione, ma non ammessi all'impegno.

IMPEGNO

13 - L'impegno nella Comunità dell'Emmanuele è annuale.

Viene rinnovato ogni anno.

L'impegno ed il suo rinnovo si compiono davanti al Santissimo Sacramento, in presenza del Moderatore o del suo rappresentante, e dei membri del Consiglio se possibile.

Esso comporta la seguente formula: "Io,, mi impegno nella Comunità dell'Emmanuele".

III - VITA, DIRITTI ED OBBLIGHI DEI MEMBRI

14 - I membri della Comunità dell'Emmanuele si impegnano ad una vita fraterna contemplativa ed apostolica nel mondo e nella vita di ogni giorno.

15 - I membri della Comunità dell'Emmanuele si impegnano al massimo delle loro possibilità a:

- un lungo tempo quotidiano di preghiera personale (adorazione del Santissimo Sacramento se possibile);

- la partecipazione quotidiana all'Eucarestia; per i sacerdoti la celebrazione quotidiana;

- una preghiera quotidiana di lode celebrata nella gioia e comunitariamente quando è possibile;

- la partecipazione regolare al Sacramento della Riconciliazione.

16 - I membri della Comunità dell'Emmanuele si impegnano ad una vita comunitaria che favorisca lo spirito di adorazione, di compassione e di evangelizzazione.

Questa vita comunitaria è adattata alla normale vita quotidiana nel mondo attivo ed alle circostanze personali che ciascun membro vive.

Esistono delle "maisonnées", residenziali e non residenziali. In esse l'obiettivo comune da vivere è la condivisione fraterna, la santificazione, la vita apostolica. Il ritmo ed i modi dei loro incontri sono fissati dal Consiglio. Ogni membro partecipa, salvo eccezioni, una volta al mese al ritiro comunitario (per esempio Sabato pomeriggio e Domenica).

17 - Al fine di vivere la vita e lo spirito comunitario, anche i sacerdoti ed i diaconi sono membri di una maisonnée, sia essa omogenea o composta anche da persone di altri stati di vita. In questi casi si preferisce dare loro una fraternità di fratelli e sorelle della Fraternità di Gesù.

Ugualmente per i fratelli e le sorelle consacrati.

18 - In ogni caso non è ammessa la residenza comune per i celibi dei due sessi. Appartamenti autonomi, anche se in uno stesso edificio, costituiscono, in questo senso, residenze separate.

19 - I membri della Comunità aderiscono agli orientamenti proposti dal Moderatore e dal Consiglio. Seguendo le loro indicazioni, partecipano, ciascuno nella propria misura e secondo il proprio ruolo, alle attività apostoliche proposte dalla Comunità e ai servizi.

20 - Ogni membro gode della preghiera e del consiglio dei fratelli. Secondo il diritto comune, ciascuno può ricorrere liberamente ad un confessore o direttore spirituale, ferma restando la disciplina della Comunità: nel cammino comunitario ciascuno è aiutato da un accompagnatore, distinto, in linea di principio, dal responsabile di maisonnée o di servizio. L'accompagnatore è scelto o accettato in accordo con i responsabili della Comunità. Ogni membro è accompagnato da una persona dello stesso sesso.

21 - In funzione delle proprie possibilità e dei propri impegni familiari, ciascuno versa una giusta decima, fissata in accordo con la Comunità.

22 - La Comunità fornisce ai suoi membri un orientamento di vita ed una formazione comunitaria con l'ausilio di mezzi di formazione. Questa formazione è biblica, teologica e spirituale, conforme allo spirito del Concilio Vaticano II e all'insegnamento della Chiesa. Essa approfondisce anche la vita mistica di contemplazione e di azione secondo il carisma proprio della Comunità dell'Emmanuele.

23 - La Comunità è missionaria in ogni suo aspetto. Alcuni membri potranno, dietro loro richiesta, o, in ogni caso, con il loro libero consenso, essere inviati in diocesi o paesi stranieri. Se necessario, lo speciale impegno di disponibilità nella Fraternità di Gesù prederà o accompagnerà l'invio in missione.

IV - DISPOSIZIONI PER IL CLERO

24 - I sacerdoti ed i diaconi membri della Comunità dell'Emmanuele sono incardinati dai Vescovi e dagli Ordinari che, mediante l'applicazione del presente statuto, accettano esplicitamente la presenza della Comunità nelle loro diocesi.

25 - Un sacerdote della Comunità, membro del Consiglio Internazionale, è responsabile delle questioni specifiche relative al ministero ordinato. Egli veglia con il Consiglio affinché il clero della Comunità viva il proprio impegno comunitario in tutta la sua radicalità e mantenga un'alta esigenza spirituale in ciò che concerne il ministero ordinato.

26 - La formazione dei membri della Comunità dell'Emmanuele candidati al sacerdozio è assicurata conformemente ai canoni 232-264 ed è posta sotto la responsabilità ultima del Vescovo o dell'Ordinario che li incardina. Le condizioni ed il luogo della formazione sono definiti in accordo con il Consiglio della Comunità.

La formazione comprende, fin dal principio, le esigenze particolari legate all'impegno nella Comunità dell'Emmanuele nei suoi diversi aspetti di vita comunitaria, di spiritualità propria, di vita apostolica e missionaria, in associazione con i laici. Questi aspetti costituiscono il carisma proprio della Comunità dell'Emmanuele e sono sotto la sua responsabilità.

Accordi particolari precisano le modalità di applicazione.

La formazione dei diaconi segue gli stessi principi.

27 - Come è associata nella formazione, così la Comunità lo è anche nel discernimento. Il sacerdote della Comunità responsabile delle questioni relative al ministero ordinato mantiene rapporti regolari con il Direttore del seminario o della casa di formazione.

Per quanto concerne le inchieste previste dal canone 1051, il sacerdote della Comunità responsabile del ministero ordinato presenta al Vescovo un parere motivato ed un rapporto sul candidato all'ordinazione, con particolare attenzione alle testimonianze della sua vita all'interno della Comunità. Tale sacerdote sarà presente all'ordinazione per testimoniare al Vescovo, a nome della Comunità, le attitudini del candidato.

28 - 1°) - I chierici, sacerdoti o diaconi, impegnati nella Comunità dell'Emmanuele hanno gli stessi diritti e doveri degli altri membri: vita fraterna, contemplativa ed apostolica con Adorazione e celebrazione dell'Eucarestia, lode del mattino, comunitaria se possibile, accompagnamento, partecipazione ad una *maisonnée* e agli incontri comunitari, versamento di una giusta decima, adesione agli orientamenti proposti dal Moderatore e dal Consiglio, partecipazione alle attività apostoliche ed ai servizi della Comunità.

2°) - I chierici sono incardinati in una diocesi nel rispetto della loro appartenenza alla Comunità. Incardinando con l'ordinazione un diacono o un sacerdote membro della Comunità dell'Emmanuele, il Vescovo accetta il suo impegno comunitario secondo il presente statuto; lo stesso vale qualora egli accetti che un chierico già incardinato si impegni nella Comunità (cfr. art. 7).

3°) - L'assegnazione di incarichi ai chierici è decisa dal Vescovo in accordo con il Moderatore della Comunità dell'Emmanuele. Essa tiene conto del carisma proprio della Comunità e delle possibilità concrete di vita e di apostolato comunitari.

4°) - Previo accordo tra il Vescovo ed il Moderatore, una parte del ministero e del tempo di ogni sacerdote è consacrata, sotto la responsabilità del Moderatore, alle opere proprie della Comunità.

Questo tempo è fissato come segue:

- il sacerdote può alternarsi, per periodi stabiliti, in servizi alla diocesi e alle opere proprie della Comunità;

- oppure il sacerdote è destinato a tempo parziale ad una missione diocesana, restando disponibile nel tempo rimanente per le opere della Comunità.

Nell'insieme si cercherà di rispettare la proporzione di un terzo per la Comunità e due terzi per la Diocesi.

Il Moderatore è tenuto a dare un regolare rapporto al Vescovo di incardinazione sui sacerdoti che per un periodo di tempo sono assegnati come missionari alle opere proprie della Comunità.

5°) - Riguardo ai diaconi permanenti, la loro missione deve tenere conto della situazione familiare e professionale di ciascuno, e d'altra parte li deve associare il più possibile agli impegni della Comunità.

V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL CELIBATO CONSACRATO PER IL REGNO

29 - Uomini e donne, membri della Comunità dell'Emmanuele e della Fraternità di Gesù, possono ricevere la grazia di consacrarsi interamente nel celibato per il Regno, realizzando una disponibilità personale più completa per l'Adorazione, la compassione e l'evangelizzazione, secondo il carisma proprio della Comunità dell'Emmanuele.

L'impegno al celibato richiede lo spirito dei consigli evangelici, spirito di povertà e di disponibilità. Si adempie nel quadro della Comunità dell'Emmanuele e della Fraternità di Gesù.

30 - L'impegno al celibato consacrato per il Regno è preso, dopo il necessario discernimento, per un periodo di tre anni, rinnovabile. Potrà poi divenire definitivo. I fratelli e le sorelle della Comunità dell'Emmanuele e della Fraternità di Gesù sono i primi testimoni di questo impegno. Essi si impegnano da parte loro ad onorare e sostenere la persona nel suo cammino.

31 - Un regolamento di vita precisa le disposizioni particolari per la vita consacrata femminile e per quella maschile. Tale regolamento è elaborato dal Consiglio su proposta dei responsabili per le questioni relative alla vita consacrata per il Regno.

32 - Il Moderatore, con l'accordo del Consiglio, designa un consacrato ed una consacrata come responsabili per le questioni relative alla vita consacrata per il Regno. La durata di questo incarico è di tre anni, rinnovabile. Può tuttavia essere sospeso alle stesse condizioni (cfr. art. 42).

VI - GOVERNO

33 - La Comunità dell'Emmanuele e la Fraternità di Gesù hanno uno stesso Moderatore, che presiede il Consiglio Internazionale della Comunità dell'Emmanuele ed il Consiglio della Fraternità di Gesù. Alcune questioni di fondo concernenti la Comunità dell'Emmanuele cadono sotto il governo del Consiglio della Fraternità (cfr. art. 47).

La Comunità dell'Emmanuele è governata da un Moderatore, assistito da un Consiglio Internazionale. Un Comitato consultivo è designato da questi organi.

Il Consiglio Internazionale è eletto da un Collegio di preghiera ed elezione, il Moderatore dal Consiglio Internazionale.

34 - Il Consiglio definisce le province di Comunità. Esse possono comprendere una intera nazione, o anche oltrepassare i confini di una nazione, secondo il numero di persone, il settore di attività ed il grado di sviluppo della Comunità.

35 - La provincia è governata da un coordinatore di provincia, nominato dal Moderatore con l'accordo del Consiglio Internazionale. La durata ordinaria delle sue funzioni è di tre anni, rinnovabile. Può essere abbreviata.

Il coordinatore di provincia lavora con una équipe ed un comitato apostolico. Si confronta regolarmente con i membri 'anziani', cioè i membri impegnati con maggiore esperienza e conoscenza del carisma della Comunità. Insieme all'équipe ha il compito di animare la vita comunitaria nella provincia. Ha la responsabilità di seguire il cammino delle persone. Predisporre la formazione secondo le indicazioni del Consiglio Internazionale. Coordina le attività apostoliche.

Tutto questo è svolto in collegamento con il Moderatore Internazionale, al quale rende conto regolarmente, e sotto il suo controllo. Allo stesso modo, è in contatto con i Vescovi o gli Ordinari della provincia.

Il Governo Internazionale, Moderatore e Consiglio, responsabile del bene comune della Comunità, delle persone, e del carisma dell'Emmanuele, ha sempre l'autorità di intervenire nel governo delle province qualora investa l'interesse delle persone, questioni apostoliche, relazioni ecclesiali, l'applicazione del carisma proprio della Comunità, e, più in generale, il dinamismo della singola provincia rispetto alla Comunità nel suo insieme.

IL COMITATO CONSULTIVO

36 - L'elenco dei membri titolari del Comitato Consultivo è redatto ogni anno dal Consiglio tra il 1° ed il 30 ottobre. E' composto da 200 persone al massimo, compreso il Moderatore ed i Consigli di Comunità e di Fraternità. Ne fanno parte i responsabili dei grandi servizi apostolici fondati o promossi dalla Comunità, i coordinatori di provincia, i membri anziani della Comunità ritenuti utili per approfondirne il carisma, ed altri designati per assicurare una rappresentanza equa e qualitativa degli stati di vita o di determinate realtà comunitarie. Il Comitato Consultivo si riunisce di regola una volta l'anno su convocazione del Moderatore, con un ordine del giorno da lui proposto, con il parere del Consiglio.

Il Moderatore può analogamente convocare, secondo la stessa procedura, riunioni parziali del Comitato Consultivo, per esempio per un insieme di paesi o province o per uno stato di vita.

Il Comitato Consultivo è invitato dal Moderatore a riflettere con il Consiglio Internazionale sulle questioni concernenti la vita e l'avvenire della Comunità. A tal fine dà e riceve informazioni, svolge studi su temi indicati. Non ha potere deliberativo, né responsabilità.

IL COLLEGIO DI PREGHIERA ED ELEZIONE

37 - Il Collegio di preghiera ed elezione ha lo scopo di procedere all'elezione dei membri del Consiglio nel discernimento e nella preghiera. Il Moderatore lo riunisce in tempo utile, in un luogo da lui fissato con il parere del Consiglio.

Il Collegio è formato, oltre al Moderatore ed al Consiglio Internazionale, dal Comitato Consultivo (membri titolari) e da un numero equivalente di "grandi elettori". Questi sono eletti, provincia per provincia, da tutti i membri impegnati. Il numero dei grandi elettori per ogni provincia è fissato dal Consiglio proporzionalmente al numero degli impegnati.

Le elezioni del Collegio e del Consiglio avvengono nella preghiera allo Spirito Santo, nella responsabilità libera e nella ricerca della volontà di Dio. I criteri sono: il bene comune della Comunità, la realizzazione del suo carisma a servizio della Chiesa, e, in profonda unione con essa, il servizio dell'evangelizzazione.

IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE

38 - E' composto da almeno dodici membri. Può decidere di aumentare il proprio numero fino ad un massimo di diciassette membri. I membri sono eletti per tre anni tra i membri impegnati nella Comunità dell'Emmanuele consacrati nella Fraternità di Gesù. Sono rinnovabili per due volte consecutive. Sono liberi di accettare il mandato. Accettandolo, prenderanno l'impegno di disponibilità, se ancora non fosse stato fatto. Ogni tre anni un terzo dei membri del Consiglio deve essere rinnovato. Il Moderatore ha uno statuto a parte.

39 - Il Consiglio fissa con il Moderatore gli orientamenti generali della vita, dell'apostolato, della formazione della Comunità in conformità con il carisma che le è proprio.

Ha il potere di definire le province e di modificarle.

IL MODERATORE

40 - Il Moderatore assicura il buon andamento della Comunità. Ne anima la santificazione, ne coordina la vita e l'evangelizzazione. Rappresenta la Comunità davanti alle autorità religiose e civili. Presiede il Consiglio Internazionale. In unione con il Consiglio Internazionale supervisiona le province.

E' eletto dal Consiglio Internazionale con la maggioranza dei due terzi, per tre anni, rinnovabili per due volte consecutive, tra i vecchi membri o gli attuali membri del Consiglio Internazionale. Questa elezione deve essere confermata dal Pontificio Consiglio per i Laici in applicazione del canone 317, § 1.

41 - Con l'accordo del Consiglio Internazionale ed il consenso dell'Arcivescovo di Parigi, il Moderatore designa un sacerdote responsabile nella Comunità per le questioni relative al ministero ordinato. La durata di tale funzione è di tre anni, rinnovabile. Può tuttavia essere sospesa in ogni momento secondo la stessa procedura. Il sacerdote incaricato è membro di diritto del Consiglio. Se non è membro eletto, vi partecipa in sovrannumero con voce deliberativa, ma, in questo caso, solo per la durata delle sue funzioni.

Nelle diocesi in cui la Comunità propone dei candidati al sacerdozio, il Moderatore presenta al Vescovo o all'Ordinario un sacerdote che sia, nella diocesi e davanti al detto Vescovo o Ordinario, il rappresentante responsabile della formazione dei seminaristi della Comunità.

42 - Il Moderatore, con l'accordo del Consiglio Internazionale, nomina allo stesso modo una donna e un uomo, come responsabili nella Comunità delle questioni relative alla vita consacrata per il Regno (vedi art.32).

Se le persone designate per questo incarico non sono membri del Consiglio, il Moderatore ed il Consiglio possono, in ogni momento, decidere di aggiungerli al Consiglio, in sovrannumero e come membro a pieno diritto. Ma, in questo caso, la partecipazione al Consiglio cessa immediatamente con l'incarico.

43 - Per quanto riguarda la gestione, il Moderatore è assistito dall'economista. Questi non è necessariamente membro del Consiglio.

44 - Il Moderatore esercita la sua autorità sia in modo ordinario o diretto, sia con il parere del Consiglio, sia con il suo accordo.

45 - L'ACCORDO DEL CONSIGLIO è richiesto perché il Moderatore possa:

- nominare l'Assistente ecclesiastico
- accettare gli impegni al celibato e gli impegni nella Comunità;
- presentare ai Vescovi o Ordinari le domande di erezione della Comunità nelle loro diocesi o stipulare con essi convenzioni riguardanti i servizi apostolici. Tali convenzioni dovranno essere scritte e indicare la durata di validità;
- presentare ai Vescovi interessati i candidati al sacerdozio;
- designare, in accordo con i Vescovi interessati, gli istituti di formazione o di studi ecclesiastici accessibili ai membri della Comunità candidati al sacerdozio ministeriale;
- in generale, stipulare con chiunque convenzioni che impegnino la Comunità a lungo termine;
- designare, confermare o rinnovare nel loro incarico i coordinatori di provincia, i responsabili dei grandi servizi apostolici, spirituali o materiali;
- delegare in modo permanente una parte dei suoi poteri di Moderatore;
- nominare l'economista;
- approvare il bilancio annuale;
- prendere decisioni importanti riguardo al patrimonio: gli atti di disposizione e di straordinaria amministrazione.

46 - IL PARERE DEL CONSIGLIO è richiesto per:

- proporre al Vescovo l'assegnazione di incarichi ai chierici;

- accettare le domande di probazione o di rinnovo dell'impegno nella Comunità;

- confermare le équipes ed i comitati istituiti dai coordinatori regionali;
- definire e verificare l'elenco dei membri del Comitato Consultivo.

47 - La formazione, l'accompagnamento, l'approfondimento spirituale, la solidarietà comunitaria, la fedeltà alla Chiesa, alla Comunità ed al suo carisma sono posti sotto l'autorità del Moderatore della Comunità dell'Emmanuele, assistito dal Consiglio della Fraternità di Gesù.

VII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FRATERNITÀ DI GESÙ

48 - Le questioni specifiche alla Fraternità sono parimenti sotto l'autorità del Moderatore della Comunità dell'Emmanuele, assistito dal Consiglio della Fraternità di Gesù. Il parere di questo Consiglio è richiesto per l'ammissione alle tappe di probazione nella Fraternità, il suo consenso per le consacrazioni e gli impegni di disponibilità.

Come per la Comunità, le tappe del cammino sono fissate dall'uso, o, se necessario, da un regolamento interno, entrambi approvati e modificabili dal Consiglio della Fraternità. Lo spirito ed il contesto della consacrazione e dell'impegno di disponibilità nella Fraternità di Gesù sono esposti nella Premessa al n° II.

49 - Il Consiglio della Fraternità di Gesù è composto da quindici membri, di cui un terzo deve essere rinnovato ogni cinque anni. I componenti sono nominati dal Moderatore tra i vecchi membri o gli attuali membri del Consiglio della Comunità dell'Emmanuele o tra i membri consacrati della Fraternità che abbiano un'esperienza riconosciuta.

50 - Il Moderatore della Comunità dell'Emmanuele è anche il Moderatore della Fraternità di Gesù. Può riunire insieme i due Consigli se necessario.

Deve riunire il Consiglio della Fraternità di Gesù almeno tre volte l'anno.

SEPARAZIONE DALLA COMUNITÀ E DALLA FRATERNITÀ

51 Il non rinnovo annuale dell'impegno nella Comunità dell'Emmanuele porta come conseguenza all'uscita dalla Comunità e ugualmente dalla Fraternità per chi ne è membro.

52 In caso di incompatibilità o di grave difficoltà rispetto agli impegni della Comunità dell'Emmanuele, il Moderatore, con l'accordo del Consiglio, può invitare un membro a lasciare la Comunità o procedere al suo rinvio, dopo avergli dato la possibilità di fornire le proprie spiegazioni. Si procede in modo analogo per la Fraternità di Gesù.

Conformemente al canone 316, i membri che rigettassero pubblicamente la fede cattolica, o si separassero dalla comunione della Chiesa, o ancora che fossero l'oggetto di una scomunica inflitta o dichiarata saranno rinviiati dalla Comunità dal Moderatore dopo essere stati messi in grado di fornire delle spiegazioni al Consiglio.

Secondo lo spirito del canone 702 e per analogia ad esso, i membri della Comunità che lasciano legittimamente o che vengano legittimamente rinviiati non possono reclamare niente per l'eventuale lavoro che sia stato compiuto in Comunità. Ma la Comunità si impegna a mantenere l'equità e la carità evangelica verso il membro separato.

ASSISTENTE ECCLESIASTICO

53 - L'Assistente ecclesiastico della Comunità dell'Emmanuele e della Fraternità di Gesù è nominato dal Moderatore con l'accordo del Consiglio Internazionale (vedi Art. 45) per un periodo di quattro anni rinnovabili cinque volte di seguito. Questi dovrà aver ottenuto in precedenza l'accordo del suo Ordinario, (vedi CIC, can. 317 §1). Il Moderatore chiede al Pontificio Consiglio per i Laici la conferma di questa elezione.

54 - L'Assistente ecclesiastico assiste la Comunità e la Fraternità stimolando soprattutto la vita sacramentale, la santificazione, la formazione teologica, biblica e spirituale, lo spirito di evangelizzazione secondo il carisma proprio e la fedeltà alla Chiesa. Non partecipa al governo.

PATRIMONIO E GESTIONE DELLA COMUNITÀ E DELLA FRATERNITÀ

55 - La Comunità dell'Emmanuele e la Fraternità di Gesù, associazione pubblica di fedeli dotata di personalità giuridica, è proprietaria dei beni che acquista ed amministra secondo i fini statutari, sotto l'alta direzione del Pontificio Consiglio per i Laici al quale la Comunità deve rendere fedelmente ed annualmente conto della sua amministrazione, conformemente al canone 319.

L'acquisizione, l'amministrazione e l'alienazione dei beni temporali di cui la Comunità è proprietaria sono sottomesse al rispetto dei canoni relativi ai beni ecclesiastici come previsto dal canone 1257.

56- Ognuno dei membri conserva la proprietà e la gestione dei beni personali.

57 - Ogni membro si impegna, in funzione delle proprie facoltà e dei propri oneri, con un contributo volontario:

1°) a partecipare alle spese della vita comunitaria quando sia richiesto (residenza comune per esempio);

2°) a sostenere la vita della Comunità e le sue attività e a contribuire, se può, alle iniziative missionarie, apostoliche e caritative della Comunità.

58 - Il servizio reso alla Comunità dai membri chierici è oggetto di una retribuzione fissata dalla Comunità tramite convenzione con le diocesi.

Per i laici il servizio reso alle diocesi è oggetto di una remunerazione fissata tramite convenzione con le diocesi stesse.

59 - In caso di scioglimento o di soppressione (vedi canone 320), il patrimonio residuo della Comunità e della Fraternità sarà ceduto dal Consiglio ad una associazione canonica (congregazione, ordine o istituto) incentrata sull'Eucarestia e con fine apostolico analogo, ossia essenzialmente missionaria e fedele alla Chiesa cattolica, apostolica e romana.

MODIFICA DEGLI STATUTI

60 - Lo statuto può essere tradotto. La versione francese è quella normativa.

Lo statuto può essere modificato solo con il consenso della maggioranza dei quattro quinti dei Consigli della Comunità e della Fraternità riuniti e con l'approvazione del Pontificio Consiglio per i Laici, in applicazione del canone 314.

Traduzione conforme all'originale, depositato presso il Pontificio Consiglio per i Laici.